



**RETE NAZIONALE
PER IL CONTRASTO
AI DISCORSI
E AI FENOMENI D'ODIO**

Commento della Rete nazionale di contrasto ai discorsi e fenomeni d'odio al disegno di legge n. 303 per l' "Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani"

La Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio (www.retecontroloodio.org) raccoglie numerose realtà – soggetti della società civile, università e centri di ricerca, associazioni professionali – che da tempo si occupano di studiare, mappare e contrastare i discorsi e i fenomeni d'odio e di fare advocacy sul tema della lotta alle discriminazioni.

Tra le tematiche che la Rete segue con particolare attenzione fin dalla sua nascita, vi è il dibattito sull'istituzione di un'Autorità Nazionale per i Diritti Umani in Italia, in attuazione della risoluzione ONU n. 48/134 del 1993 – nota come Convenzione di Parigi – adottata durante la Conferenza mondiale sui diritti umani dell'ONU svoltasi a Vienna nel 1993. A seguito di questa risoluzione, dal 1993 a oggi, molti Stati si sono dotati di autorità nazionali per i diritti umani, e molti altri si sono ufficialmente impegnati a farlo.

L'Italia non è tra questi: siamo tra i pochi Paesi europei a non aver ancora dato attuazione alla risoluzione dell'ONU, nonostante i precisi impegni internazionali assunti, ribaditi anche nel rapporto del 2019 del Gruppo di lavoro del Consiglio diritti umani ONU, in occasione dell'ultimo Esame periodico universale della situazione dei diritti umani in Italia.

L'impegno ad istituire un'autorità nazionale non risponde solo ad obblighi internazionali, ma anche al ruolo che l'Italia può e deve avere per la promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo: un ruolo che il nostro paese ha già saputo giocare, da protagonista, quando nel 1950 ospitò a Roma la firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quando nel 1998 ospitò la Conferenza diplomatica che ha prodotto il Trattato relativo allo Statuto della Corte Penale Internazionale.

Come Rete – e quindi in rappresentanza di una vasta e articolata pluralità di soggetti impegnati nella tutela dei diritti fondamentali – abbiamo più volte scritto ai Ministri della Giustizia dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, sollecitando l'avvio del percorso legislativo volto alla creazione di una Istituzione nazionale indipendente a tutela dei diritti umani.

Accogliamo quindi con favore l'approdo di una proposta di legge sul tema alla Commissione Affari Costituzionali del Senato (A.S. 303 – Pucciarelli). La proposta non istituisce una nuova Istituzione *ad hoc*, ma affida i compiti previsti dai Principi di Parigi ad una autorità già esistente, ossia al Garante per la protezione dei dati personali.

Fermo restando l'apprezzamento per l'aver il Parlamento finalmente considerato il tema, non possiamo non esprimere alcune perplessità su aspetti fondanti della proposta.

L'accorpamento di due mandati di natura intrinsecamente diversa – quello del Garante per la protezione dei dati personali e quello dell'Autorità indipendente per la tutela dei diritti umani – appare inidoneo a garantire la piena attuazione delle diverse finalità, in quanto il Garante è Autorità cosiddetta di settore, con compiti specifici, e il trattamento dei dati personali è regolato da un codice apposito non sovrapponibile, alle condizioni attuali, al mandato di un'Istituzione nazionale di promozione e protezione dei diritti umani. L'accorpamento delle due Istituzioni costituirebbe un *unicum* nel panorama europeo, e riteniamo che difficilmente questa nuova istituzione potrebbe acquisire lo status di *National Human Rights Institution* (NHRI) in quanto non appaiono soddisfatti i criteri richiesti, e in particolare:

- 1) **Competenza e responsabilità:** i Principi di Parigi richiedono che all'Istituzione nazionale venga *“affidato un mandato il più ampio possibile, chiaramente esposto in un testo legislativo o costituzionale, che ne specifichi la composizione e la sfera di competenza”* e individuano una serie di compiti e prerogative che devono essere riconosciuti dalla legge istitutiva. Il disegno di legge in esame non risulta soddisfare tali criteri: la definizione dei compiti attribuiti al Garante risentono di un carattere di genericità, in particolare esso non è espressamente chiamato a svolgere il ruolo consultivo commentando e proponendo eventuali modifiche legislative o emendamenti a proposte di provvedimenti nazionali nell'ambito dei diritti umani; non sono inoltre specificate le modalità delle attività di monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e di vigilanza sul rispetto della libertà e della dignità delle persone nella società digitale, in particolare di donne e minori, con rischio di confusione tra le funzioni di Garante della privacy e quelle di tutela dei diritti umani; non si fa tra l'altro alcun esplicito riferimento alla prerogativa del Garante di poter richiamare l'attenzione di Governo e Parlamento su situazioni interne al Paese in cui i diritti umani siano violati e di poter presentare proposte per mettere fine a tali circostanze. Nessun riferimento esplicito viene inoltre fatto al ruolo che il Garante potrebbe svolgere nel fornire espressa assistenza per la formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani, e prendere parte alla loro attuazione in scuole, università e ambiti professionali.
- 2) **Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo:** i Principi di Parigi sanciscono la necessità di garantire la piena indipendenza e rappresentatività dell'Istituzione: *“La composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che offra tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani”*, in particolare di soggetti che consentano l'effettiva collaborazione o la diretta rappresentanza di *“organizzazioni non governative per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio: associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti e scienziati*

eminenti". Tale aspetto, che appare fondamentale e imprescindibile per la caratterizzazione specifica e la funzionalità dell'Istituzione, è totalmente assente nella proposta di legge in oggetto.

- 3) **Metodi di lavoro:** i Principi di Parigi richiedono che l'Istituzione operi in collegamento costante con le organizzazioni non governative impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani. La proposta di legge in esame è del tutto carente su questo punto. Si evidenzia, ad esempio, che la proposta A.S. 2303 a prima firma Fedeli presentata nel corso della XVIII legislatura prevedeva l'istituzione di un Forum permanente per i diritti umani, costituito dagli organismi per la tutela dei diritti umani e dalle organizzazioni non governative e della società civile che operano, a livello nazionale e internazionale, per la promozione e la protezione dei diritti umani e del diritto umanitario.

Per tutti questi motivi, pur plaudendo alla volontà manifestata dal Legislatore di avviare la procedura per la creazione dell'Istituzione indipendente per la tutela dei diritti umani, chiediamo di rivalutare la proposta, individuando un diverso percorso normativo, svincolato dall'affidamento dei compiti e delle prerogative dell'Istituzione predetta ad Autorità di settore già esistenti, e garantendo la piena corrispondenza ai criteri puntualmente indicati dai Principi di Parigi.

Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio¹

¹ Della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio fanno parte: ActionAid; Amnesty International Italia; Arci Nazionale; Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni; APsyM - Università di Verona; Asgi; Associazione Carta di Roma; Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford; Barbara Giovanna Bello – Università di Modena e Reggio Emilia; Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID); Centro per la Cooperazione Internazionale; Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità (RISSC); Commissione Pari Opportunità dell'USIGRAI; Commissione Pari Opportunità della FNSI; Consiglio Nazionale Forense (CNF); Cospe; EMERGENCY ONG Onlus; Federico Faloppa – Università di Reading; Fondazione Alexander Langer Stiftung; Fondazione Bruno Kessler (FBK); Fondazione Pangea; Gay Center/Gay Help Line Aps; Monica Gazzola - Centro Studi sui diritti dell'uomo e dei viventi di Cà Foscari Venezia (CESTUDIR); GiULia giornaliste; Istituto per le Tecnologie Didattiche – Consiglio Nazionale delle Ricerche; Lunaria; Pierluigi Musarò – Università di Bologna; Costanza Nardocci - Università degli Studi di Milano; No Hate Speech Movement Italia; Occhio Ai Media – Ferrara; Osservatorio Antisemitismo – CDEC; Osservatorio di Pavia; Paola Parmiggiani – Università di Bologna; Cecilia Siccardi – Università Statale di Milano; Caterina Suitner – Università di Padova; Alessandra Vitullo – Università "La Sapienza" di Roma; VOX – Osservatorio Italiano sui Diritti.